

Diritto

Le sentenze



DISCRIMINAZIONE RAZZIALE

La violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale costituisce una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il risarcimento del danno non patrimoniale anche al di fuori di un'ipotesi di reato. In questo caso, la vittima di atti persecutori a fini razziali ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale che deriva dalla lesione dei soli interessi della persona. Si tratta di una posta risarcitoria che non resta assorbita dal (ma concorre con il) danno biologico. La lesione del diritto alla salute e la lesione del diritto a non subire discriminazioni costituiscono autonomi strappi a situazioni giuridiche soggettive e, dunque, autonomo deve essere il risarcimento


Tribunale di Varese, sentenza 31 del 27 aprile 2012



CONTROLLO DEL TELEFONO

Il fatto illecito che consiste nell'abusivo controllo del traffico telefonico in entrata e in uscita dalle utenze di una persona ignara comporta la rilevante violazione della vita privata e, per la vittima dell'illecito, una indubbia sofferenza. Appare verosimile, in quanto massima di comune esperienza, che un'indebita intromissione nella propria sfera privata da parte di estranei, tanto più quando viene effettuata in modo subdolo e con modalità illecite, provochi nella vittima uno stato di sofferenza. In questi casi, la vittima subisce un danno non patrimoniale da lesione del diritto alla privacy


Tribunale di Milano, sentenza 9749 del 3 settembre 2012



MOBBING

Se il lavoratore chiede il risarcimento del danno subito alla propria integrità psico-fisica per i comportamenti del datore di lavoro e dei colleghi, il giudice del merito deve valutare se alcuni dei comportamenti denunciati - esaminati singolarmente ma sempre in relazione agli altri - pur non essendo accomunati dal medesimo fine persecutorio, possano essere considerati vessatori e mortificanti per il lavoratore e, come tali, siano ascrivibili alla responsabilità del datore di lavoro che possa essere chiamato a risponderne

Cassazione, sentenza 18927 del 5 novembre 2012



PROGETTO DI ATTENTATO

La scoperta dell'esistenza di un progetto criminale per realizzare un attentato alla vita di una persona, nel caso un personaggio pubblico esposto politicamente e professionalmente, e la necessità di predisporre strumenti di protezione a mezzo scorta armata per la designata vittima e i suoi familiari, determina forti disagi nella vita di relazione, sia sul piano personale, sia su quello lavorativo. Gli imputati, rei di aver organizzato un progetto di attentato contro la vita di un senatore della Repubblica, costituitosi parte civile, vanno dunque condannati a risarcire il danno morale derivante dalla commissione del reato

Corte d'assise di Milano, sentenza del 13 giugno 2009, confermata dalla Cassazione

Gli importi. Valutazione rimessa al magistrato

Senza «paletti» decide il giudice

Quali sono i criteri che i giudici delle corti di merito utilizzano per risarcire il danno non patrimoniale quando a essere lesi sono i diritti primari dell'individuo diversi dalla salute? In realtà, non esistono parametri fissi e la valutazione è rimessa alla discrezionalità del singolo giudice.

Tanto che i risarcimenti, nei casi concreti, sono calcolati in modo disomogeneo. Ma andiamo con ordine.

Nel nostro ordinamento si distinguono due forme di risarcimento sul principio che "chi rompe paga": vale a dire, chi lede il diritto di un altro membro della collettività deve essere condannato e porre rimedio alle conseguenze della sua illecita condotta.

In primo luogo, il sistema risarcitorio della *restitutio in integrum* prevede che l'autore dell'azione illecita ripari a proprie spese i danni provocati, tanto da riportare la cosa danneggiata allo stato iniziale, prima del danno. Così, per esempio, chi danneggia il veicolo di un altro in un incidente stradale deve finanziare la riparazione del mezzo.

Ma molti dei danni che il nostro ordinamento riconosce non hanno una marcata componente patrimoniale, nel senso che non è possibile - una volta commesso il fatto - riportare il bene leso alla condizione precedente all'illecito.

Tipico caso, ovviamente, la salute: una volta compromessa dall'atto lesivo (come un errato intervento chirurgico) quasi mai può essere ripristinata nella condizione soggettiva precedente al fatto. In questi casi, il danno materiale subito viene risarcito con una somma di denaro. Per calcolare i risarcimenti, i tribunali hanno elaborato le tabelle di liquidazione

del danno biologico, le più utilizzate delle quali sono quelle create dal Tribunale di Milano. Queste tabelle consentono una sorta di equa e uniforme distribuzione delle riserve economiche a compensazione del danno, nel senso che i giudici si uniformano al criterio universale a parità di lesione.

Diverso e più problematico è il caso in cui a essere leso non sia il bene salute, perché in questi casi il nostro ordinamento non ha generato criteri uniformi di compensazione e, quindi, la piena e discrezionale valutazione del risarcimen-

I CRITERI

Per incidenti ed errori medici sono disponibili tabelle per decidere l'indennizzo ma sulle altre lesioni vanno fatti calcoli ad hoc

to è rimessa alla percezione soggettiva che il singolo giudice ha del caso.

Così, il Tribunale di Varese (con la sentenza 31 del 2012) ha risarcito la lesione della dignità generata da una grave aggressione a scopo razziale con una somma di molto inferiore rispetto a quella riconosciuta dal Tribunale di Milano (con la sentenza 9749 del 2012) al calciatore Christian Vieri per la lesione della privacy e, quindi, del diritto alla dignità personale che si materializza nell'essere spiato nella sua vita sociale. Anche la lesione del diritto alla quotidianità esistenziale di Pietro Ichino, vittima della minaccia di un attentato, è stata risarcita dalla Corte d'assise di Milano con una somma pari a un decimo di quella versata a Vieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diritto civile. Protezione per lesioni alla dignità della persona e azioni che provocano una sofferenza morale

Diritti primari, la tutela si allarga

I tribunali riconoscono risarcimenti anche per danni diversi da quello alla salute

PAGINA A CURA DI
Filippo Martini

Non ci sono solo la salute e il diritto all'integrità fisica tra i beni primari dell'uomo protetti dal nostro ordinamento giuridico. Di certo, infatti, il danno biologico - inteso come lesione dell'integrità psicofisica della persona come conseguenza, ad esempio, di un incidente stradale o di un errato trattamento sanitario - è quello che più di frequente, nelle sentenze dei giudici, fa scattare i risarcimenti. Ma anche altri diritti soggettivi fondamentali stanno ricevendo un'attenzione crescente da parte dei magistrati, che spesso riconoscono risarcimenti anche molto ingenti, a prescindere dal fatto che la vittima abbia subito un danno alla salute.

Nel dettaglio, tra le violazioni che danno diritto ai risarcimenti si sono fatti spazio i danni alla dignità della persona e le azioni che provocano sofferenza morale o, anche, limita-

zione alla vita di relazione. Le sentenze dei giudici tracciano il confine tra la lesione del diritto alla salute, che comporta la limitazione delle funzioni biologiche e dinamiche dell'individuo, e la lesione di altri diritti primari della persona, legati alla sua

LA TENDENZA

Previste somme per compensare le vittime di discriminazioni e chi subisce limitazioni della vita di relazione

dignità di individuo e al pieno diritto di vivere la propria esistenza nel contesto sociale e relazionale di appartenenza.

Così, il cittadino extracomunitario che è vittima di un'aggressione a scopo di discriminazione razziale, subisce non solo il danno alla salute, come conseguenza diretta delle percosse su-


bite, ma anche - secondo il Tribunale di Varese, che si è pronunciato sulla vicenda con la sentenza 31 del 2012 - la lesione del diritto a non subire atti violenti legati alla propria provenienza e al colore della pelle. In questo caso, viene leso un diritto alla dignità della persona, autonomo rispetto a quello fisico.

Il risarcimento per il danno non patrimoniale subito, derivante dalla lesione di diritti primari diversi dalla salute, è stato riconosciuto dal giudice - in particolare, dal Tribunale di Milano, con la sentenza 9749 del 2012 - anche all'ex calciatore Christian Vieri, vittima di intercettazioni telefoniche che si sono protratte per molti anni per spiare la sua vita privata. Secondo il Tribunale di Milano, infatti, l'intromissione non autorizzata nella vita di una persona da parte di estranei, soprattutto quando viene effettuata in modo subdolo e con modalità illecite, causa nella vittima uno stato di sofferenza,

che deve essere risarcito, anche con somme elevate: il tribunale ha riconosciuto a Vieri un risarcimento di un milione di euro.

Inoltre, sono diventati molto frequenti nelle sentenze dei giudici i risarcimenti per le sofferenze e le conseguenze emotive ed esistenziali dei lavoratori vittime di mobbing, vale a dire di pratiche discriminatorie nell'ambiente di lavoro. La Corte di cassazione ha affermato (con la sentenza 18927 del 2012) che, se i comportamenti denunciati dal lavoratore, esaminati singolarmente oppure nel contesto di un preordinato fine persecutorio, sono classificati come vessatori e mortificanti, la responsabilità è del datore di lavoro che deve risarcire il danno per la sofferenza morale subita dal proprio dipendente.

Infine, è stato risarcito anche il danno subito a seguito della scoperta del progetto di un attentato da parte della potenziale vittima. La decisione è stata presa



Diritti primari

• I diritti primari sono i diritti e le libertà fondamentali che l'ordinamento giuridico riconosce a tutti gli esseri umani. In particolare, in base alla Costituzione italiana, si tratta del diritto alla vita e all'integrità della persona, del diritto alla salute e di quello all'istruzione, della libertà personale, della libertà di coscienza e di manifestazione del pensiero. Nelle sentenze dei giudici si stanno facendo spazio risarcimenti anche per le lesioni di altri diritti primari: tra gli altri, il diritto alla dignità umana e alla vita di relazione

dalla Corte d'assise di Milano che, con la sentenza del 13 giugno 2009, ha condannato gli imputati del reato associativo finalizzato all'organizzazione di un attentato a Pietro Ichino.

Con la pronuncia, i giudici hanno anche riconosciuto a Ichino il risarcimento del danno (nella misura di 100mila euro) subito: la scoperta della progettazione dell'attentato ha comportato grandi disagi nella sua vita privata. La presenza della scorta, infatti, hanno spiegato i giudici, resa necessaria dalla situazione di pericolo, ha impedito a Ichino di svolgere con libertà e serenità gli impegni quotidiani, come decidere, senza preavviso, di andare al bar a prendere un caffè, di fare una passeggiata con il cane, o di andare a trovare la madre anziana. Il danno risarcito, nei fatti, riguarda la forte limitazione della vita di relazione, associata, in questo caso, anche alla percezione del pericolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA